



Roma, 25 febbraio 1999

CIRCOLARE N. 40/1999

OGGETTO: ATTIVITA' CONFEDERALE - PATTO DELLE REGOLE NEI TRASPORTI - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELLA CONFETRA.

Il 17 febbraio scorso la Confetra e la Confcommercio hanno aderito al Patto delle Regole nei Trasporti del 23 dicembre '98, avendo raggiunto un'intesa soddisfacente con il Ministro Treu su tutte e tre le questioni che avevano originariamente impedito la sottoscrizione.

In particolare in una nota indirizzata dallo stesso Ministro alla Confetra, alla Confcommercio e alle organizzazioni sindacali e' stato chiarito che, ferma restando l'autonomia delle aziende nella adozione dei propri indirizzi strategici, *queste ne renderanno partecipi i dipendenti nelle forme e nei modi che saranno definiti tra le parti in sede di contrattazione collettiva nazionale.* In secondo luogo le parti sono state invitate a definire, in occasione del prossimo rinnovo del CCNL trasporti, periodi di franchigia dagli scioperi che tengano conto dei momenti di alta mobilita' delle merci e non solo dei passeggeri.

Per quanto riguarda infine il *Consiglio Nazionale dei Trasporti e della Logistica*, previsto dal Patto come sede stabile di confronto per la concertazione delle politiche del settore, e' stata recepita la richiesta della Confetra di prevedere al suo interno due distinte commissioni dedicate, rispettivamente, al trasporto merci e al trasporto passeggeri.

Un chiarimento in tal senso e' stato inserito nel decreto ministeriale in corso di emanazione che dovra' servire ad anticipare la costituzione del Consiglio per via amministrativa in attesa che la materia sia disciplinata in modo definitivo per legge.

- Per riferimenti confronta *circ.re conf.le n.238/1998*

Allegato uno

Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l'integrazione europea del sistema dei trasporti.

A. Premessa. Obiettivi e contenuti del patto

1. Il Governo e le parti firmatarie - di fronte alla complessita' ed alla rapidita' delle trasformazioni in corso in tutte le modalita' dei trasporti, anche a seguito dei processi di decentramento amministrativo, e nella consapevolezza che l'efficienza e la sicurezza del sistema dei trasporti incide sulla competitivita' del nostro paese nel contesto dell'Unione Europea ritengono indispensabile accompagnare i processi in atto nei diversi comparti dei trasporti con un patto di alto profilo, che individui sedi di concertazione delle grandi scelte strategiche, strumenti per governare consensualmente gli effetti sociali delle trasformazioni, nuove e piu' adeguate regole nelle relazioni sindacali e negli assetti della contrattazione collettiva e forme di prevenzione e moderazione dei conflitti sindacali per garantire la continuita' dei servizi pubblici e tutelare gli utenti.
2. Il patto vuole coinvolgere, nel modo piu' ampio e ai diversi livelli, tutte le forze e le istanze rappresentative del mondo dei trasporti interessate a contribuire al perseguimento degli obiettivi di innovazione, competitivita', sicurezza e protezione sociale nel settore. Esso si rivolge pertanto, oltre che alle organizzazioni rappresentative nel mondo del lavoro, dipendente ed autonomo, alle imprese e le loro associazioni, nei diversi settori dei trasporti: nonche' agli operatori economici e ai cittadini che sono utenti del sistema dei trasporti.
3. Il patto comprende:

- un protocollo tra il Governo, le Confederazioni dei datori di lavoro, le Confederazioni sindacali dei lavoratori e le rispettive categorie nel quale vengono individuati gli strumenti e gli obiettivi generali della concertazione delle politiche di settore e del governo dei processi sociali determinati dalle trasformazioni del sistema dei trasporti;
- un protocollo sulle regole delle relazioni sindacali e sulla prevenzione dei conflitti tra le associazioni e le imprese dei trasporti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dei trasporti e un accordo sulle regole per l'esercizio dello sciopero e la salvaguardia degli utenti.

I diversi atti formano parte integrante del Patto. Le parti che aderiscono al Patto e che rispettivamente li sottoscrivono condividono le finalita' generali del Patto e in particolare l'obiettivo di governare i processi di trasformazione dei trasporti attraverso gli strumenti di concertazione, le sedi di confronto non conflittuale e le regole delle relazioni sindacali che vengono predisposte, intervenendo sulle cause dei conflitti, ed evitando l'adozione di azioni unilaterali, riducendo conseguentemente la necessita' del ricorso allo sciopero come mezzo di risoluzione delle controversie e valorizzando il metodo della contrattazione collettiva.

Aderiscono al Patto anche le associazioni rappresentative degli utenti, operatori economici e cittadini, del sistema dei trasporti che condividono le finalita' generali del Patto.

B. Protocollo sugli strumenti e gli obiettivi generali delle politiche di concertazione.

4. Sono strumenti e obiettivi generali delle politiche di concertazione:

4.1. Il Consiglio Nazionale dei Trasporti e della Logistica e' sede stabile per un sistematico confronto tra le istituzioni e le parti sociali per la concertazione delle politiche del settore.

Per l'avvio immediato il Consiglio e' istituito con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione. Il Consiglio elaborera' la proposta del provvedimento di legge istitutivo da sottoporre al Governo.

Le funzioni, la composizione ed il funzionamento del Consiglio stesso sono definiti; nel documento firmato contestualmente alla sottoscrizione del presente Patto.

4.2. Ente di regolazione dei trasporti: le parti convengono sulla opportunita' di affidare al CNTL il compito di individuare le soluzioni piu' adeguate per il settore e di formulare le relative proposte.

4.3. Per accompagnare i processi di riorganizzazione in corso nel settore si rendono necessari specifici strumenti di politica del lavoro e di sostegno al reddito. A tal fine, anche alla luce delle determinazioni che verranno adottate in sede di attuazione della delega concessa al Governo per la riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, ove necessario si aprira', ai livelli ritenuti opportuni un confronto tra le parti sociali al fine di istituire Fondi con le finalita' del comma 28 dell'art. 2 della legge n. 662 del 1996. Sugli esiti del confronto si svolgera' una verifica con il Governo.

4.4. Le parti convengono che i processi di apertura al mercato derivanti anche dalla applicazione di normative europee nonche' quelli di privatizzazione siano accompagnati da norme in linea con le stesse normative europee volte a salvaguardare l'efficienza e la competitivita' aziendale, a non pregiudicare l'assetto e la funzionalita' delle diverse modalita' di trasporto e ad assicurare la salvaguardia delle professionalita' acquisite e della continuita' occupazionale.

4.5. La struttura della contrattazione collettiva nei trasporti risente, in alcuni settori, dei preesistenti regimi monopolistici e rischia di rivelarsi inadeguata, e di generare conflitti, di fronte ai processi di apertura al mercato, articolazione organizzativa, diversificazione

dei centri di costo in atto. Le parti confederali e le loro articolazioni di categoria convergono di esaminare la situazione della contrattazione collettiva di categoria nel settore, in direzione di una semplificazione e razionalizzazione del complesso sistema contrattuale del settore trasporti, anche con l'obiettivo di individuare le articolazioni funzionali e le aree complementari delle singole attività di trasporto onde ridefinire gli ambiti di applicazione dei contratti collettivi.

Sugli esiti del confronto, che si avvierà immediatamente, si svolgerà una verifica con il Governo entro tre mesi.

Le parti riconoscono che in ciascun settore o comparto dei trasporti si darà piena applicazione ai contenuti del Protocollo del 23 luglio 1993 e del 22 dicembre 1994, confermati il 22 dicembre 1998.

- 4.6. Le Parti convergono di far evolvere i sistemi di relazioni sindacali verso modelli di tipo partecipativo con le modalità che saranno previste in sede di contrattazione collettiva, finalizzate a coinvolgere le rappresentanze dei lavoratori sugli indirizzi strategici definiti dalle imprese, il Ministro dei trasporti e della navigazione sottoporra' al Consiglio Nazionale dei Trasporti e della Logistica un apposito provvedimento legislativo di sostegno per favorire la partecipazione azionaria dei dipendenti nelle imprese di trasporti

C. Protocollo sulle regole delle relazioni sindacali e sulla prevenzione dei conflitti.

5. Il protocollo intende rinnovare profondamente le regole e i comportamenti nelle relazioni sindacali, sia a livello della contrattazione collettiva nazionale sia a livello di impresa. Nel quadro di riferimento più ampio che il Patto offre alle parti sociali e' infatti possibile valorizzare la contrattazione collettiva come strumento di governo consensuale dei problemi del settore, incidere su taluni fattori ricorrenti di conflittualità sindacale ed introdurre effettive garanzie a favore degli utenti.

A tal fine le parti stipulanti i contratti collettivi del settore, sottoscrivendo il protocollo assumono reciproci impegni relativamente alle relazioni sindacali ai vari livelli.

- 5.1. Per prevenire conflitti sul riconoscimento della rappresentatività sindacale ai fini delle relazioni sindacali e della contrattazione collettiva, le associazioni e le imprese, ai vari livelli, osserveranno, codici di comportamento per il riconoscimento degli interlocutori sindacali, fermo restando che si tratta di una forma di volontaria autolimitazione della libertà negoziale riconosciuta ai datori di lavoro dalla vigente legislazione, autolimitazione che e' impegnativa nell'ambito e per la durata del presente Patto.

Tali codici di comportamento adottano i seguenti criteri:

- a) Costituisce condizione comunque necessaria per l'instaurazione e mantenimento di relazioni sindacali a qualunque livello la sottoscrizione del presente Patto e la leale osservanza ed il rispetto degli accordi di settore o di impresa sulle prestazioni indispensabili ex lege n. 146 del 1990. Le imprese e le loro organizzazioni rappresentative, non intratterranno relazioni sindacali e non sottoscriveranno accordi con soggetti sindacali che non assumano e non rispettino gli obblighi derivanti dal presente Patto e dagli accordi ex lege n.146/1990. Le parti si impegnano a completare, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Patto, la definizione di tutti gli accordi sulle prestazioni indispensabili. Entro il mese di febbraio 1999 si svolgerà una sessione di verifica con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione.
- b) A livello nazionale le associazioni, oltre quanto previsto dai contratti vigenti, riconoscono la capacità di partecipare alle trattative contrattuali e la facoltà di sottoscrivere contratti

collettivi alle organizzazioni sindacali che abbiano assunto e rispettino gli obblighi derivanti dal Patto e dagli accordi ex lege n. 146/1990, e che abbiano una rappresentativita' significativa nell'ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale. Si considera significativa, salvo che in sede nazionale non sia concordato un criterio diverso, la rappresentativita' prevista a regime (5%) dall'articolo 7, del decreto legislativo n 396, del 1997, per l'ammissione alle trattative nel settore delle pubbliche amministrazioni, verificata nei diversi ambiti contrattuali sulla base delle deleghe per versamento dei contributi sindacali e dai voti ottenuti nelle elezioni delle RSU, ove si siano svolte. Le elezioni delle RSU, ove previste, saranno indette entro dodici mesi dalla data di sottoscrizione del presente Patto.

- c) Alle altre organizzazioni sindacali, che abbiano sottoscritto il Patto e gli accordi sulle prestazioni indispensabili, di cui alla lettera a) e li osservino lealmente, ma che non raggiungano la rappresentativita' nazionale minima di cui alla lettera b), sono riconosciute forme di relazioni sindacali secondo quanto sara' previsto nei contratti collettivi, Senza che questo dia direttamente titolo alla partecipazione a trattative contrattuali o alla sottoscrizione di contratti collettivi e verra' comunque assicurata la trattenuta dei contributi sindacali degli iscritti da parte delle aziende, con le modalita' e nella misura minima fissata nei singoli contratti.
- d) A livello di singole imprese e/o unita' produttive restano ferme le prerogative sindacali di competenza delle RSA o, se costituite delle RSU.

5.2. I contratti collettivi dovranno prevedere procedure di raffreddamento ai vari livelli, vincolanti per entrambe le parti, che recepiscano le disposizioni degli accordi del 23 luglio 1993 e del 22 dicembre 1994, confermati il 22 dicembre 1998, in materia di rinnovi dei contratti collettivi.

5.3. Nei casi di vertenze collettive attinenti l'applicazione di accordi collettivi e/o la loro interpretazione, le parti adotteranno una procedura di conciliazione attraverso modalita' che prevedono il coinvolgimento delle parti stesse in via diretta, con loro rappresentanze, nonche', esaurita questa fase, attraverso un ricorso volontario consensuale ad entita' terze, comunemente individuate, in funzione di ausilio per la composizione. Le modalita' delle procedure di conciliazione saranno definite dai contratti collettivi. Il ricorso alle procedure di conciliazione comporta la non assunzione di iniziative unilaterali delle parti per la durata della procedura e la sospensione delle iniziative eventualmente adottate; e' comunque assicurata la continuita' del servizio.

In ogni caso i contratti collettivi nazionali di lavoro prevederanno procedure in base alle quali dovranno essere esplicitate e pubblicizzate le richieste (piattaforme) che stanno alla base della vertenza nonche' valutate le ragioni che rendono necessario il ricorso allo sciopero in rapporto ad altre forme di composizione La possibilita' di stabilire ulteriori forme di coinvolgimento delle parti ed eventualmente di consultazione dei lavoratori sara' verificata dalle parti in un gruppo di lavoro tecnico che riferira' al Ministro dei Trasporti e della Navigazione entro tre mesi.

5.4. I contratti collettivi potranno altresì prevedere l'introduzione, in via sperimentale, di forme di azione collettiva alternativa, adottabili dalle singole organizzazioni sindacali, che, pur risultando onerose per le imprese e per i lavoratori che aderiscono alla protesta, non incidano sulla funzionalita' del servizio e non penalizzino gli utenti.

D. Accordo sulle regole per l'esercizio dello sciopero e la salvaguardia degli utenti.

6. In un quadro di relazioni sindacali piu' moderno e piu' stabile, fondato su regole certe e condivise, adeguato alle particolari caratteristiche del settore dei trasporti e alle condizioni nuove determinate dalle trasformazioni in atto si rendono possibili misure piu' avanzate per rendere piu' certo l'esercizio del diritto di sciopero e per realizzare una ulteriore salvaguardia degli utenti in caso di ricorso allo sciopero. A tal fine le Parti convengono che alle procedure di raffreddamento ricorreranno tutti i sottoscrittori il presente Patto e gli accordi sulle prestazioni minime indispensabili.

Salvo che negli accordi sulle prestazioni indispensabili ex lege n. 146 del 1990 esistendo nei diversi settori o imprese non siano gia' previste regole corrispondenti le regole seguenti integrano le misure di salvaguardia degli utenti di cui, all'art. 2 della legge n 146 del 1990 contenute negli accordi rispettivamente applicati, e saranno pertanto sottoposte alla Commissione di Garanzia ai fini della valutazione di idoneita'

6.1. Per evitare che lo stesso servizio pubblico subisca continue interruzioni per effetto di scioperi proclamati in successione da sigle sindacali diverse, le organizzazioni sindacali che aderiscono al Patto ricercheranno volontariamente di coordinare tra di loro e di concentrare nel tempo le iniziative rivendicative e conflittuali.

In ogni caso, tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo, incidente sul medesimo servizio di trasporto o bacino di utenza, non potra' intercorrere un intervallo inferiore a dieci giorni, indipendentemente dalle motivazioni dello sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale che lo proclama (c.d. rarefazione oggettiva).

Tuttavia, la regola precedente non si applica, fermo restando il periodo minimo di preavviso e le altre procedure, quando lo sciopero e' proclamato da piu' organizzazioni sindacali, e queste rappresentino, in base ai criteri di misurazione richiamati al punto 5, nel loro insieme, la maggioranza dei dipendenti considerati rispetto al totale dei lavoratori cui si applica il contratto collettivo di riferimento. Fino alla costituzione delle RSU, ove esiste, da effettuarsi entro il termine di cui al punto 5,1 b), che precede, la maggioranza sara' computata con riferimento ai dipendenti iscritti. Il Governo individuera' le misure necessarie affinche' quanto previsto dal presente punto possa essere applicato alle categorie del pubblico impiego che prestano attivita' funzionali ai servizi di trasporto.

6.2. Al fine di potenziare la funzionalita' dell'Osservatorio sui conflitti nei trasporti, costituito presso il Ministero dei trasporti, ed al fine di evitare sovrapposizioni tra scioperi proclamati nello stesso settore o incidenti sul medesimo bacino di utenza, ogni organizzazione sindacale che intende proclamare uno sciopero e' tenuta a rilevare presso l'Osservatorio la concomitanza di altre agitazioni ovvero a formalizzare la dichiarazione di sciopero, le modalita' di svolgimento, le motivazioni della agitazione stessa.

6.3. Le Parti convengono sull'esclusione di ogni uso strumentale della revoca degli scioperi proclamati (c.d. effetto annuncio). La revoca comunicata dopo il termine previsto per l'informazione agli utenti (non meno di tre giorni) e' giustificata solo dal raggiungimento di un accordo. Il mancato avvio delle procedure di raffreddamento o la revoca tardiva ingiustificata, in quanto provocano un'alterazione del servizio pubblico a causa dell'"effetto annuncio", vengono considerate come forme sleali di azione sindacale. L'impresa potra' adottare tutte le misure organizzative necessarie al piu' efficiente dimensionamento del servizio. Il comportamento delle parti viene segnalato alla Commissione di Garanzia per le valutazioni di competenza.

- 6.4. Nei mesi di maggio e novembre di ciascun anno il governo promuoverà un'apposita sessione al fine di effettuare un esame delle vertenze e di definire, in accordo tra le parti, ferme restando le franchigie esistenti nei diversi settori, ulteriori periodi di franchigia in relazione a periodi di alta mobilità dei passeggeri sui collegamenti locali, nazionali ed internazionali.
- 6.5. Le Parti convengono di assicurare l'effettività e la trasparenza del sistema sanzionatorio previsto dalla legge n. 146 del 1990, eliminando ogni discrezionalità da parte delle imprese. Le sanzioni saranno applicate non oltre i trenta giorni dalla valutazione della Commissione di Garanzia che definirà i relativi procedimenti nei termini previsti dalla legge n. 241 del 1990. Dell'applicazione i datori di lavoro daranno notizia alla Commissione di Garanzia e all'Osservatorio sui conflitti istituito presso il Ministero dei Trasporti. L'Inps trasmetterà trimestralmente alla Commissione di Garanzia ed all'Osservatorio sui conflitti istituito presso il Ministero dei Trasporti i dati conoscitivi sulla devoluzione all'Inps dei contributi sindacali a norma della legge n. 146 del 1990.
7. I comportamenti ritenuti contrari agli obblighi assunti potranno essere segnalati da ciascuna delle parti firmatarie alla Commissione di garanzia di cui alla Legge n. 146 del 1990. Per le violazioni delle procedure previste dal presente Patto ai punti 5.2 e 5.3, i contratti collettivi nazionali di lavoro prevederanno le fattispecie, le modalità e le misure delle sanzioni da applicare alle parti, definite sulla base dei principi di equità e di proporzionalità.
8. Le Parti convengono che, entro il mese di dicembre del 1999, si procederà ad una verifica sull'applicazione del presente accordo, anche al fine di verificare la funzionalità delle procedure individuate e l'efficacia delle stesse, prevedendo gli eventuali correttivi necessari.
- In ogni caso su richiesta di una delle parti, il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, potrà convocare un'apposita sessione di verifica in caso in cui venga denunciata una grave violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente accordo.

Roma, 23 dicembre 1998

Allegato due

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

ROMA, 17 febbraio 1999
Prot. 02083

Al Presidente di CONFETRA
dr. Aldo Gatti

Al Presidente di CONFCOMMERCIO
dr. Sergio Billè

Ai Segretari Generali:

FILT-CGIL dr. Guido Abbadessa
FIT-CISL dr. Giuseppe Surrenti
UILTRASPORTI dr. Sandro Degni

Oggetto: "Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l'integrazione europea del sistema dei trasporti".

Con riferimento alla nota del 23.12.98 del Presidente di Confetra ed ai successivi colloqui intercorsi relativamente ad alcuni aspetti del "Patto sulle politiche di concertazione" dello stesso 23 dicembre 1998, confermo che, fermo restando che gli indirizzi strategici sono definiti dalle imprese, queste ne renderanno partecipi i dipendenti nelle forme e nei modi che saranno definiti tra le parti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Con l'occasione invito le parti a voler aprire, nell'ambito della trattativa per il rinnovo del CCNL per il settore, specifiche intese relative alla individuazione di uno apposito tavolo di confronto, al fine di pervenire alla definizione di periodi di franchigia degli scioperi, tenendo conto delle fasi di alta mobilità delle merci ed a volermi riferire a tal proposito in tempi brevi.

F.to Tiziano Treu

Allegato tre

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n.202 recante norme sull'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione;

VISTO in particolare il comma 5 dell'articolo 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

VISTO il Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l'integrazione europea del sistema dei trasporti, sottoscritto in data 23 dicembre 1998;

VISTA in particolare la lettera B del predetto Patto, nel quale è prevista al punto 4.1, la costituzione del Consiglio Nazionale dei Trasporti e della Logistica come sede stabile per un sistematico confronto fra le istituzioni e le parti sociali per la concertazione delle politiche del settore;

RITENUTA la necessità di istituire un Comitato per i Trasporti e la Logistica;

DECRETA

Art. 1

E' istituito il Comitato per i Trasporti e la Logistica di cui alla lettera B punto 4.1 del Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l'integrazione europea del sistema dei trasporti, sottoscritto in data 23 dicembre 1998.

Art. 2

Il Comitato, entro sei mesi dalla data del presente decreto, ha il compito di elaborare proposte normative che prevedano, secondo quanto previsto dal citato Patto del 23 dicembre 1998, l'istituzione del Consiglio Nazionale dei Trasporti e della Logistica, le modalità del suo funzionamento e la copertura dei relativi costi.

Art. 3

Il Comitato diviene, sino alla istituzione del Consiglio Nazionale dei Trasporti e della Logistica, la sede stabile per un sistematico confronto fra le istituzioni e le parti sociali per la concertazione delle politiche di settore.

Art. 4

Il Comitato per i Trasporti e la Logistica è composto come segue:
Il Presidente, nella persona del Ministro dei Trasporti e della Navigazione o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato e da due Vice-Presidenti.

- un rappresentante del Ministero dei Trasporti e della Navigazione,
- un rappresentante del Ministero dei Lavori Pubblici,
- un rappresentante del Ministero dell'Ambiente,
- due rappresentanti della Conferenza delle Regioni,
- due rappresentanti dell'UPI,

- due rappresentanti dell'ANCI,
- tredici rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori,
- dodici rappresentanti delle Organizzazioni delle imprese esercenti servizi di trasporto,
- due rappresentanti delle imprese utenti e dei consumatori:
 - Potranno essere di volta in volta chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato altri Ministeri e rappresentanti di specifici Enti locali in considerazione dei temi trattati.
 - Potranno essere, inoltre, chiamati a partecipare ai lavori del Comitato, con funzioni consultive esperti che si distinguano per competenze specifiche, nonché rappresentanti di associazioni e aziende di infrastrutture o fornitrici di beni strumentali per il trasporto.
 - Il Comitato, potrà avvalersi di Commissioni tematiche ed in particolare di una Commissione per il trasporto passeggeri ed una per il trasporto delle merci.

Nelle commissioni saranno rappresentati le seguenti categorie:

- rappresentanti dei Ministeri competenti in materia;
- rappresentanti degli Enti locali interessati;
- rappresentanti delle Organizzazioni sindacali interessate;
- rappresentanze di Aziende direttamente interessate alle tematiche affrontate;
- rappresentanze degli utenti e dei consumatori;
- tecnici che possono eventualmente essere chiamati a portare specifiche professionalità.

Art. 5

Il Comitato per i Trasporti e la Logistica ha la propria sede in Roma, presso il Servizio di Pianificazione e Programmazione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Art. 6

*Il presente decreto non comporta oneri a carico dello Stato.
Roma, 10 febbraio 1999*

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
T. TREU